



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: UFFICIO PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13841 **del** 24/10/2025

Proposta n. 39122 **del** 23/10/2025

Oggetto:

L. R. n. 87/90, artt. 16 e 17. Autorizzazione alla pesca del novellame eurialino di risalita. Ditta Coop. Calafuria a r. l. Partita IVA 01474661004

OGGETTO: L. R. n. 87/90, artt. 16 e 17. Autorizzazione alla pesca del novellame eurialino di risalita. Ditta Coop. Calafuria a r. l. Partita IVA 01474661004

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n.G1459 del 13.02.2024 "Organizzazione della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste." Con il quale è stato costituito l'Ufficio Pesca;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti la pesca del pesce novello e le norme del commercio e del trasporto del novellame e l'articolo 43 che stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della medesima legge;

VISTO il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 160/2010, riguardante l'approvazione del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la Regione Lazio, come modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 248/2012 con particolare riferimento al paragrafo 5, punto 5.1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76/2012 che approva la "Disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 160/2010";

VISTO il D.M. 0098632 del 03/03/2025 Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*) del MASAF;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Cultura e Filiera del Cibo, Caccia e Pesca quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la proposta di autorizzazione relativa alla pesca del pesce novello prot. n° 1014110 del 15/10/2024 dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Roma relativa alla Ditta “Soc. Coop. Calafuria a.r.l.”, P.IVA n°01474661004;

TENUTO CONTO che la società cooperativa CALAFURIA risulta iscritta nel registro regionale pescatori novellame al numero 5 con Determinazione n. G12119/2017;

DATO ATTO che:

- 1) il Sig. ...omissis..., è titolare di licenza di pesca di professione nelle acque interne n.AM/29 con scadenza il 13/12/2027;
- 2) il Sig. ...omissis..., è titolare di licenza di pesca di professione nelle acque interne n. AM/48 con scadenza il 30/08/2029;
- 3) il Sig. ...omissis..., è titolare di licenza di pesca di professione nelle acque interne n. AM/31 con scadenza il 25/01/2028);
- 4) il Sig. ...omissis..., è titolare di licenza di professione nelle acque interne n. AM/23 con scadenza il 24/05/2026

CONSIDERATO che il programma di ripopolamento pluriennale in corso è relativo alla specie *Anguilla anguilla*;

RITENUTO di autorizzare la Ditta Soc. Coop. Cooperativa Pescatori CALAFURIA a r.l. Partita IVA 01474661004, alla pesca del pesce novello delle seguenti specie ittiche e per i seguenti periodi:

- *Anguilla anguilla* (ceca) dalla data del presente atto al 15/03/2025;
- *Anguilla anguilla* (ragano) dalla data del presente atto al 31/03/2025;

nei seguenti corpi idrici della provincia di Roma:

- stagno di Focene;
- foce del fiume Arrone;
- foce del fiume Tevere,
- Canale dei Pescatori di Ostia;

PRESO ATTO che la Ditta utilizzerà:

- l'automezzo Mercedes Benz 416 ...omissis... equipaggiato con vasche per trasporto pesce ed impianto di ossigenazione provvisto di autorizzazione ASL per il trasporto di animali vivi;
- le vasche della Cooperativa “Calafuria”, presso il Villaggio dei Pescatori di Ostia Lido, luogo per la stabulazione del novellame pescato;
- le seguenti attrezzature da pesca:
 - o n. 1 trattina di lunghezza 5 m.;
 - o max 6 bertovelli con bocca di un metro quadro e ali di varia lunghezza non inferiori a metri 1 e non superiori a metri 3;

RITENUTO di individuare nei signori ...omissis... le persone autorizzate ad esercitare la pesca del novellame con il presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che:

- la Cooperativa Calafuria a r. l. debba garantire il trasporto fino al luogo di semina del pescato come concordato con l'Amministrazione;
- la pesca ed il trasporto del novellame deve essere svolta nel rispetto delle esigenze biologiche e di riproduzione della specie in conformità alla L. R. 87/90 e agli atti gestionali di attuazione del Piano regionale di Gestione dell'Anguilla approvati con D.G.R. 248/2012 e D.G.R. n. 76/2012;
- che la Cooperativa Calafuria provveda a compilare ed inviare alla Regione Lazio – ADA di Roma e Ufficio Pesca, gli allegati B, C e D del Piano di Gestione Anguilla approvato con D.G.R. n. 76/2012;
- la pesca del novellame della specie *Anguilla* sarà svolta subordinatamente alle disposizioni che saranno successivamente comunicate dall'ARSIAL, ente attuatore del Piano, nelle quali saranno definiti i giorni, i quantitativi da pescare e i luoghi di immissione in attuazione del Piano regionale di Gestione dell'Anguilla di cui sopra;
- ogni eventuale variazione in ordine ai soggetti che praticano la pesca del pesce novello in ausilio o in sinergia con la che la Cooperativa Calafuria provveda a comunicare all'ARSIAL, gli esiti positivi delle pesche con indicazione dei quantitativi raccolti e delle località di pesca, entro due giorni da ogni evento;
- Coop. Calafuria deve essere comunicata all'Area Decentrata Agricoltura di Roma ed all'ufficio Pesca almeno 7 giorni prima delle attività;

RITENUTO, che ai fini di scongiurare possibili pesche non autorizzate di terzi, la Coop. Minturno è tenuta a marcare gli attrezzi da pesca utilizzati con il proprio numero di licenza di pesca di tipo A;

RITENUTO che ai fini della presente autorizzazione la Coop. Calafuria è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 16 e 17 della L. r. 87/1990, di seguito riportate:

- il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta redatta dalla Cooperativa stessa da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione;
- ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatta in duplice copia, sui moduli forniti dalla Regione Lazio, costituiti da un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della presente autorizzazione e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione all'ADA di Roma e all'Ufficio Pesca entro 10 gg. dall'operazione di vendita e la seconda parte dovrà essere inviata alle medesime strutture entro 30 gg. dall'acquisto. I predetti moduli sono riportati quali allegato A della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante;

DATO ATTO che il mancato rispetto delle indicazioni suddette comporta la revoca della presente Autorizzazione;

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la Ditta Soc. Coop. Cooperativa Pescatori CALAFURIA a.r.l. Partita IVA 01474661004, alla pesca del pesce novello delle seguenti specie ittiche e per i seguenti periodi:

- *Anguilla anguilla* (ceca) dalla data del presente atto al 15/03/2025;
- *Anguilla anguilla* (ragano) dalla data del presente atto al 31/03/2025;

nei seguenti corpi idrici della provincia di Roma:

- stagno di Focene;
- foce del fiume Arrone;
- foce del fiume Tevere,
- Canale dei Pescatori di Ostia;

con i seguenti attrezzi da pesca opportunamente marcati con il numero di Licenza di Pesca di tipo A:

- n. 1 trattina di lunghezza 5 m.;
- max 6 bertovelli con bocca di un metro quadro e ali di varia lunghezza non inferiori a metri 1 e non superiori a metri 3;
- di individuare nei signori ...omissis.... le persone autorizzate ad esercitare la pesca del novellame con il presente provvedimento amministrativo;
- di stabilire che per il trasporto del pescato dovrà utilizzarsi l'automezzo Mercedes Benz 416 ...omissis..., equipaggiato con vasche per trasporto pesce ed impianto di ossigenazione e provvisto di autorizzazione ASL per il trasporto di animali vivi;
- di individuare le vasche della Cooperativa "Calafuria", presso il Villaggio dei Pescatori di Ostia Lido, quale luogo per la stabulazione del novellame pescato;
- di stabilire che:
 - la Cooperativa Calafuria a r. l., autorizzata alla pesca del pesce novello, debba garantire il trasporto fino al luogo di semina del pescato come concordato con l'Amministrazione;
 - la pesca ed il trasporto del novellame deve essere svolta nel rispetto delle esigenze biologiche e di riproduzione della specie in conformità alla L. R. 87/90 e agli atti gestionali di attuazione del Piano regionale di Gestione dell'Anguilla approvati con D.G.R. 248/2012 e D.G.R. n. 76/2012;
 - che la Cooperativa Calafuria provveda a compilare ed inviare alla Regione Lazio – ADA di Roma (adaroma@pec.regione.lazio.it) e all'ufficio Pesca (agricoltura@pec.regione.lazio.it) gli allegati B, C e D del Piano di Gestione Anguilla approvato con D.G.R. n. 76/2012;
 - la pesca del novellame della specie *Anguilla* sarà svolta subordinatamente alle disposizioni che saranno successivamente comunicate dall'ARSIAL, ente attuatore del Piano, nelle quali saranno definiti i giorni, i quantitativi da pescare e i luoghi di immissione in attuazione del Piano regionale di Gestione dell'Anguilla di cui sopra;

- che la Cooperativa Calafuria dovrà provvedere a comunicare all'ARSIAL, gli esiti delle pesche, **anche in caso negativo**, con indicazione dei quantitativi raccolti e delle località di pesca, entro due giorni da ogni evento;
- gli esiti positivi delle pesche con indicazione dei quantitativi raccolti e delle località di pesca, entro due giorni da ogni evento;
- ogni eventuale variazione in ordine ai soggetti che praticano la pesca del pesce novello in ausilio o in sinergia con la Coop. Calafuria deve essere comunicata all'ADA di Roma e all'ufficio Pesca almeno 7 giorni prima delle attività;
- il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta redatta dalla Cooperativa stessa da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione;
- ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatta in duplice copia, sui moduli forniti dalla Regione Lazio, costituiti da un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della presente autorizzazione e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione all'A.D.A. di Roma e all'ufficio Pesca entro 10 gg. dall'operazione di vendita mentre la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente alle medesime strutture entro 30 gg. dall'acquisto. I predetti moduli sono riportati quali allegato A della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante;

Per quanto non espressamente riportato nella presente atto si rimanda alle prescrizioni delle vigenti leggi e normative in materia.

La presente determinazione si riferisce alle competenze riportate nelle premesse assegnate allo Scrivente Ufficio e non esime il proponente ad acquisire eventuali pareri e nulla osta previsti dalle normative vigenti nelle specifiche materie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Aleandri

REGIONE LAZIO

VERBALE DI COMPRAVENDITA DI PESCE NOVELLO

N° ANNUALITA' 2024-2025

Il sottoscrittoresidente
 prov. (.....), licenza di pesca professionale tipo
 A n° del intestata a
 Autorizzazione alla pesca di pesce novello protocollo n° del

D I C H I A R A

di aver venduto in data Kg. (.....)
 della specie:

☐ Anguilla anguilla (ceca)	☐ Anguilla anguilla (ragano)
---	---

alla Ditta/Ente..... con sede in via

Comune diProv. (.....) Partita IVA n°.....

Timbro e Firma

.....

REGIONE LAZIO

VERBALE DI COMPRAVENDITA DI PESCE NOVELLO

N° ANNUALITA' 2024-2025

Il sottoscritto

residente a prov. (.....) in
 qualità di acquirente del novellame raccolto in natura,

D I C H I A R A

di aver acquistato in data Kg. (.....)
 della specie:

☐ Anguilla anguilla (ceca)	☐ Anguilla anguilla (ragano)
---	---

dalla Ditta/Ente..... con sede in via

Comune diProv. (.....) Partita IVA n°.....

Timbro e Firma

.....